

STATUTO

Articolo 1

Su iniziativa della PROVINCIA DI LOMBARDIA DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI ente Morale con sede in Milano, viale Piave n. 2, riconosciuto con R.D. 25 maggio 1931 registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1931 è costituita l'Associazione denominata

ASSOCIAZIONE OPERA SAN FRANCESCO PER I POVERI ETS

L'Associazione assume nella propria denominazione l'acronimo ETS o la locuzione Ente del Terzo Settore e ne fa uso in qualsiasi segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Milano e può svolgere la propria attività nell'ambito della Regione Lombardia.

Articolo 3

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in campo sociale, a favore di poveri, emarginati ed in genere delle persone bisognose. Per realizzare tali scopi l'Associazione si propone di svolgere in via esclusiva e prevalente l'attività di interesse generale di cui alle lettere: a); b); c) e u) dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017.

In particolare, l'Associazione potrà:

- a) assicurare assistenza gratuita e primaria accoglienza a persone bisognose di vitto, vestiti e cure mediche, con particolare riferimento a servizi di mensa e igienico sanitari;
- b) favorire una promozione umana globale delle persone bisognose di vitto, vestiti e cure mediche, con particolare riferimento a servizi di mensa e igienico sanitari;
- c) favorire una promozione umana globale delle persone bisognose: per cui potrà effettuare studi e ricerche con particolare attenzione ai problemi della casa e del lavoro.

L'Associazione potrà divulgare notizie e informazioni inerenti la propria attività mediante pubblicazione su giornali periodici propri e di terzi.

Per i predetti scopi la Associazione potrà poi collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale e internazionale, con organismi, movimenti o associazioni interessati alle sue stesse attività.

Potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi tipo previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali, e offrire la propria assistenza gratuita in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività.

L'Associazione potrà inoltre promuovere tutte le attività che sono in armonia con la sua natura e si rivelano utili al perseguimento dei suoi fini statuari anche attraverso l'aiuto di realtà e di iniziative che ritenga meritevoli di sostegno.

L'Associazione potrà esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017, attività diverse da quelle sopra indicate purché siano strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale. Il Consiglio Direttivo, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla normativa vigente individua con apposita delibera le attività diverse che l'Associazione potrà esercitare, attestandone il carattere strumentale e secondario delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

L'Associazione potrà esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e

nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L'attività di raccolta fondi può essere anche svolta in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

Articolo 4

Nella Associazione si distinguono i soci fondatori e soci ordinari.

a) Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione e, fino a quando deterranno gli uffici, il Ministro provinciale e suoi Consiglieri nella Provincia dei Frati Minori Cappuccini di Lombardia e coloro che deterranno in futuro pro tempore gli uffici di Ministro Provinciale e suoi Consiglieri nella Provincia dei Frati Minori Cappuccini di Lombardia.

b) Sono soci ordinari tutti coloro che avendo presentato domanda e impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione vengono chiamati a farne parte dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche e di enti privi di personalità giuridica, nella persona di un rappresentante designato con apposita deliberazione dell'ente interessato.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato e deve essere iscritto nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo può rifiutare l'ammissione del socio all'Associazione, motivando la deliberazione di rigetto e comunicandola agli interessati. Contro il provvedimento l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio in Assemblea.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri. In particolare, ciascun socio ha diritto di: eleggere gli organi associativi; essere informato sulle attività dell'Associazione; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee; prendere visione dei bilanci; consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo. I soci hanno inoltre diritto di candidarsi alle cariche previste dal presente Statuto.

I soci sono tenuti a rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni, a versare la quota associativa annuale, se deliberata, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo a rispettare tutte le norme che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione.

L'Associazione si avvale anche del contributo di sostenitori i quali, senza diventare soci e condividendo le finalità dell'Associazione stessa, versano un contributo periodico o "una tantum".

I sostenitori hanno diritto a ricevere periodicamente le informazioni sulla attività dell'Associazione e a partecipare alle relative iniziative.

La sottoscrizione di quote associative e la contribuzione in qualità di sostenitori comporta automaticamente l'abbonamento ai notiziari periodici diffusi dall'Associazione.

Articolo 5

Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti dei singoli soci può verificarsi per recesso, esclusione o causa di morte, estinzione dell'ente.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consiglio Direttivo per iscritto, con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dei soci:

- a) che non ottemperino alle disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto e dei regolamenti, se adottati, oppure alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) che in qualche modo arrechino un danno materiale e morale all'Associazione e fomentino in seno ad essa disordini o dissidi.

Articolo 6

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività può avvalersi di volontari.

L'attività del volontariato, che deve essere personale, spontanea e gratuita, non può essere retribuita in alcun modo, neppure dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo che devono rispettare i limiti previsti dal D.lgs. 117/2017. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.. L'Associazione può avvalersi di volontari di altri enti con i quali collabora.

Articolo 7

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) il Presidente e il Vice Presidente;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Assemblea dei soci;
- d) l'Organo di Controllo ove nominato.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui agli artt.30, comma 5 e 31 del D.lgs. 117/2017, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 8

Il Presidente viene nominato dall'Assemblea. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio; dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. La firma del Vice Presidente attesta di fronte ai terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente. Al Vice Presidente, nell'ambito dei poteri conferitigli, spetta la legale rappresentanza dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai sensi del presente statuto è generale. Le limitazioni saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque componenti: il Presidente dell'Associazione e quattro consiglieri, tutti nominati dall'Assemblea.

Dura in carica tre esercizi sociali ed i suoi membri sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 c.c..

Qualora durante il mandato vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più membri del Consiglio, il Presidente, o in mancanza il consigliere più anziano di età, ne promuove la sostituzione da parte dell'Assemblea dei soci, che dovrà provvedervi entro i sessanta giorni successivi. Il consigliere così nominato rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo in carica al momento della sua nomina.

Al Consiglio Direttivo spettano i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Associazione. In particolare, il Consiglio Direttivo, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- approva gli obiettivi ed i programmi dell'Associazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- fissa le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo e preventivo;
- redige il bilancio sociale ove richiesto dalla normativa vigente;
- delibera in merito all'ammissione di nuovi soci e alla perdita della qualifica di socio;
- determina l'ammontare della quota associativa annuale;
- nomina tra i propri membri il Vice Presidente;
- può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri;
- può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- istituisce eventuali comitati/commissioni in relazione a determinati progetti e/o aree tematiche di interesse;
- delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario e che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque una volta per ogni esercizio. La convocazione avviene senza obblighi di forma purché con mezzi idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento e viene inoltrata almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la convocazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo (fisico o virtuale) e l'ora della riunione. Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, qualora intervengano alla riunione tutti i componenti in carica.

L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga parzialmente o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e, più in generale, sia garantito un metodo democratico nello svolgimento della riunione e nell'assunzione delle delibere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento da persona dal medesimo designata. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 11

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annua e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio, o quando lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo oppure ove ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci. La convocazione avviene con mezzi idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento e viene inoltrata a ciascun socio almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (fisico o virtuale) dell'adunanza, oltre al relativo ordine del giorno. Nello stesso avviso può essere indicato il giorno, l'ora ed il luogo (fisico o virtuale) dell'eventuale adunanza in seconda convocazione che deve essere fissata a distanza di almeno 24 ore dalla prima. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga parzialmente o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e, più in generale, sia garantito un metodo democratico nello svolgimento della riunione e nell'assunzione delle delibere.

Ciascun socio ha un voto. Ciascun socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può ricevere un numero massimo di 3 deleghe in accordo con quanto previsto dall'art. 24, comma 3 D.lgs. 117/2017. I soci persone giuridiche partecipano all'Assemblea in persona del loro rappresentante legale o di un suo delegato.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua assenza i membri del Consiglio Direttivo nominano un presidente di turno. L'Assemblea elegge anche un segretario e se del caso due scrutatori.

Spetta al presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervenire all'Assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige verbale firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Articolo 12

L'Assemblea delibera in merito:

- all'approvazione del bilancio preventivo, consuntivo e del bilancio sociale ove redatto;
- agli indirizzi ed alle direttive generali dell'Associazione;
- alla nomina e revoca del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo ove istituito;
- alla nomina e revoca del Presidente;
- alla nomina e revoca del soggetto incaricato della Revisione legale dei conti in caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.lgs. 117/2017;
- alla responsabilità dei componenti degli organi sociali, promuovendo azione di responsabilità nei loro confronti;
- all'approvazione e alle modifiche dello statuto e di eventuali regolamenti;
- allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- ad ogni altro argomento attribuitole dal presente Statuto, dalla legge o che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

Articolo 13

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a. l'approvazione delle modifiche statutarie;
- b. le delibere in ordine a fusione, scissione, trasformazione;
- c. lo scioglimento anticipato dell'associazione, nonché la devoluzione del patrimonio residuo e la nomina del/dei liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 14

Qualora se ne ravvisi la necessità o vengano superati i limiti di cui all'art. 30 comma 2 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., l'Assemblea nomina l'Organo di Controllo che può essere monocratico o collegiale. Se collegiale è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente.

Tutti i componenti sono scelti tra gli iscritti al registro dei Revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del c.c. non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'ufficio.

L'Organo di Controllo dura in carica 3 (tre) esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora se ne ravvisi la necessità o in caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., l'Assemblea nomina un Revisore Legale o una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito registro. La Revisione legale può essere esercitata dall'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro.

Articolo 15

Il patrimonio della Associazione è formato da:

- un fondo patrimoniale di euro 51.646,00;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all'Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio Direttivo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

L'Associazione finanzia le proprie attività con:

- le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- le erogazioni liberali, i legati, le eredità e i contributi pubblici e privati;
- le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio Direttivo;
- i proventi e/o i ricavi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse ai sensi all'art. 6 del D.lgs. 117/2017;
- dai fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'Associazione e nei limiti consentiti dal D.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto di distribuire, anche indirettamente utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3, del D.lgs. n. 117/2017.

Articolo 16

L'esercizio finanziario si apre il giorno 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio l'Assemblea deve approvare il Bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente, redatto ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e depositarlo ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 117/2017.

Nei documenti di bilancio deve essere fatta menzione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale.

Nel caso in cui vengano superati i limiti previsti dall'articolo 14 comma 1 del D.lgs. 117/2017, l'Assemblea deve approvare il Bilancio Sociale, redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.lgs. 117/2017.

Articolo 17

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei tre quarti dei soci.

L'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio a favore di altri enti del terzo settore che perseguono finalità identiche o analoghe.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, o di altro organismo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe.

Articolo 18

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile e dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche.

F.to Marcello Longhi

F.to Carlo Saggio notaio

Copia informatica conforme a documento redatto su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 3, del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 nonché ai sensi dell'art. 57 bis della Legge 16 febbraio 1913 n. 89.
Giussano, lì 27 novembre 2025